



Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

Prot. n. 4596/C21c

Ancona, 12 marzo 2008

**Ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali delle Marche  
LORO SEDI  
Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali delle Marche  
LORO SEDI**

**e, p. c.:** **Al Ministero della Pubblica Istruzione**  
**- Gabinetto**  
(c.a. Capo di Gabinetto, cons. L. Alberti)  
**- Dipartimento per l'Istruzione**  
(c.a. Capo Dipartimento dr. G. Cosentino)  
(c.a. Dirigente dr. G. De Angelis)  
**-Direzione Generale per il Personale della Scuola**  
(c.a. Direttore Generale dr. L. Chiappetta)  
**- Dipartimento per la Programmazione**  
(c.a. Capo Dipartimento dr. E. Barbieri)  
**ROMA**  
**All' Assessore**  
**alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**della Regione Marche**  
**ANCONA**  
**Alle Segreterie Regionali**  
**delle Organizzazioni Sindacali della Scuola**  
**LORO SEDI**  
**Al dr. Massimo VERDE - responsabile EDS - SEDE**

**OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente a. s. 2008/2009. C.M. n. 19 del 1° febbraio 2008 e relativo schema di Decreto Interministeriale. Ripartizione dei posti tra le circoscrizioni provinciali. Definizione organici di diritto e di fatto. Delega.**

Si richiama la precedente nota di questa Direzione Generale n. 3571 del 22 febbraio 2008 e si fa seguito agli incontri – finalizzati anche alla prevista informativa sindacale – svoltisi nei giorni 22 febbraio 2008, 27 febbraio 2008 (alla presenza dell'Assessore Regionale), 3 marzo 2008, (alla presenza di delegato dell'Assessore Regionale), 10 marzo 2008, (alla presenza di delegati dell'Assessore Regionale).

Nell'attesa di riscontro alla richiesta di ulteriori posti avanzata al Ministero, si rende intanto necessario fornire – a causa della ristrettezza dei tempi tecnici per la definizione degli organici di diritto – le seguenti indicazioni in ordine all'oggetto.

**1 - Ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale.**

Per ottemperare a quanto dispone l'art. 2, primo comma, della "bozza" di Decreto Interministeriale allegato alla C.M. n. 19/2008, il provvedimento di pari numero e data unito alla presente ripartisce fra le circoscrizioni provinciali della regione - tenuto conto del numero degli iscritti risultante al SIDI e delle proposte formulate dai Dirigenti degli UU.SS.PP. - le complessive consistenze di organico assegnate a questo U.S.R. per l'a.s. 2008/2009.



Ministero della Pubblica Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

### **2 - Delega di competenze agli Uffici Scolastici Provinciali.**

Nel limite di dette consistenze provinciali, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati – ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 21 dicembre 2007 n. 260<sup>1</sup> - a definire le dotazioni organiche (di diritto e di fatto) di ciascuna scuola per il prossimo anno scolastico ed a gestire le operazioni mobilità e di nuova nomina del personale docente a tempo indeterminato e supplente annuale.

Agli stessi Dirigenti sono anche delegate le azioni – previste dell’art. 2, quarto comma, del D.I. - di verifica, controllo ed eventuale modifica delle previsioni effettuate dalle scuole (i cui esiti andranno tempestivamente comunicati alle stesse scuole e al Sistema informativo), nonché l’ autorizzazione di cui primo comma dell’art. 13 del medesimo D.I.

### **3 – Indicazioni operative**

Considerata l’estrema difficoltà che le scuole e gli Uffici hanno dovuto affrontare nel corso dell’estate 2007 per operare in organico di fatto – in aggiunta a quelle già apportate in organico di diritto per il 2007/2008 – le ulteriori riduzioni derivanti dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa imposti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si ritiene indispensabile che le analoghe riduzioni prescritte dalla normativa in oggetto per l’a.s. 2008/2009 vengano apportate, nella misura massima, già nella fase di definizione dell’organico di diritto.

E’ data tuttavia facoltà ai Dirigenti degli UU.SS.PP. – in rapporto alle diversificate situazioni locali – di modulare temporalmente gli interventi loro delegati, rinviando eventualmente la riduzione di quote limitate di posti alla successiva fase di definizione dell’organico di fatto, fermo comunque restando che, a conclusione di tutte le operazioni (relative sia all’organico di diritto che all’organico di fatto), il numero dei posti funzionanti in ciascuna provincia nell’a.s. 2008/2009 non dovrà in ogni caso superare quello indicato nel provvedimento qui accluso.

Per espressa indicazione normativa, 139 posti interi (pari al 60% di quelli da ridurre complessivamente) devono essere comunque portati in detrazione in fase di determinazione dell’organico di diritto: il provvedimento accluso riporta a tal fine la ripartizione (proporzionale e complessiva) di tali posti fra le province, rimanendo rimesso ai Dirigenti degli UU.SS.PP. la suddivisione di tali posti fra gradi di scuole.

Si precisa che il provvedimento assegna la dotazione complessiva dei posti che potranno funzionare nel prossimo anno scolastico: è perciò indispensabile che, nel deciderne responsabilmente la allocazione in fase di definizione dell’organico di diritto, si abbia prudente riguardo anche alle evenienze che ordinariamente sopravvengono in sede di successivo adeguamento alla situazione di fatto, avendo presente che in nessun caso questo Ufficio potrà incrementare tale dotazione (a meno che il Ministero non conceda ulteriori posti). In via meramente esemplificativa si segnala perciò l’esigenza di tener debito conto – in stretta relazione con i Capi di Istituto – del prevedibile esito delle verifiche dei corsi di recupero dei debiti formativi (cfr. art. 13, terzo comma, del Decreto Interministeriale e art. 2, sesto comma, dell’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007).<sup>2</sup>

Qualora dovessero invece venir meno le ragioni giustificative dei posti istituiti, dovrà ovviamente farsi luogo senza indugio alla revoca di quelli in eccesso: com’è noto, infatti, il funzionamento delle classi e l’attivazione dei posti che ne discendono sono legittimi solo quando

<sup>1</sup> Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione (pubblicato sulla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2008).

<sup>2</sup> Si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella citata nota n. 3571 del 22 febbraio 2008, soprattutto per quanto concerne la sollecitazione ad organizzare ed espletare intensivamente le attività di recupero e di effettuare le relative verifiche in tempo utile a consentire la definizione del quadro certo e stabile delle consistenze di organico già al termine degli scrutini finali.



Ministero della Pubblica Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

ne ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa. Si richiama, quindi, per connessione, l'esigenza di vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte dei Capi di istituto, dell'obbligo di procedere all'accorpamento delle classi quando tali presupposti siano venuti meno (cfr. art. 13, secondo comma, D.I.). Ai Dirigenti Scolastici è fatto obbligo di segnalare immediatamente all'Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento il venir meno delle condizioni giustificative delle classi e dei posti e di provvedere ad inserire tempestivamente al Sistema Informativo le conseguenti variazioni.

### **4 - Determinazione quantitativa dei posti da ridurre a livello regionale**

Per stabilire la complessiva entità dei posti da ridurre per il 2008/2009, occorre partire dalle indicazioni contenute nella C.M. n. 19/2008 e dalle tabelle allegate allo schema di Decreto Interministeriale che vi si accompagna, da cui risulta che il 60 % dei posti che la stessa ministeriale impone di comprimere in organico di diritto è pari, come si è detto, a n. 139. Tenuto conto della complessiva dotazione assegnata alla regione, se ne ricava che - salvo diversa, successiva quantificazione da parte del Ministero - il restante 40% è proporzionalmente pari a 90, per un totale complessivo di 229 posti.

### **5 - Determinazione quantitativa dei posti da ridurre a livello provinciale. Le compensazioni fra le dotazioni di posti comuni.**

L'allegato provvedimento stabilisce la quantità dei posti assegnati a ciascuna provincia, secondo un rapporto proporzionale che assume a riferimento il numero di quelli funzionanti nel corrente scolastico e ne ipotizza la ripartizione fra le scuole di diverso grado.

Il provvedimento considera distintamente i posti comuni e quelli di sostegno.

I Dirigenti degli UU.SS.PP. hanno facoltà di procedere ad eventuali compensazioni fra i vari gradi, nell'ambito della dotazione complessiva di posti comuni.

Se risulterà confermato per il 2008/2009 il *trend* di crescita dei portatori di handicap registrati nei decorsi anni, è prevedibile che i posti di sostegno assegnati all'U.S.R.<sup>3</sup> - peraltro non più incrementabili dallo scrivente per via di deroga (cfr. art. 9, primo comma, del D.I.) - non basteranno a confermare il rapporto medio ore/alunno assicurato finora: è perciò opportuno evitare compensazioni fra posti comuni e posti di sostegno

### **6 - Verifica della riduzione dei posti**

L'avvenuta riduzione dei posti - in termini di contratti e di stipendi corrisposti - sarà a suo tempo verificata dal Ministero della P.I. e dal M.E.F. ponendo a raffronto i posti funzionanti nel corrente a.s. 2007/2008<sup>4</sup> con quelli attivati, a conclusione di tutte le operazioni, per il 2008/2009, che dovranno risultare necessariamente diminuiti della quantità prescritta.

E' utile precisare che a tal fine saranno computati come posti non solo le cattedre e le cattedre orario, ma anche quelli derivanti dalla riconduzione virtuale a 18 ore degli spezzoni (di qualsiasi consistenza oraria).

### **7 - Particolari posizioni di stato del personale docente. Effetti**

Come si è avvertito, a conclusione di tutte delle operazioni i posti (comuni e di sostegno) funzionanti nel 2008/2009 dovranno risultare non superiori a 21.049 (salvo incrementi concessi dal Ministero).

E' opportuno precisare che, per stabilire se siano state o no conseguite le riduzioni volute dalle richiamate disposizioni legislative, dovrà tenersi conto dei soli posti derivanti dalle classi autorizzate: non vanno a tal fine considerati come posti, cioè, gli stipendi ulteriori che originano

<sup>3</sup> pari n. 2.249 (di cui n. 1.082 in organico di diritto).

<sup>4</sup> pari, a livello regionale, a n. 21.278, di cui comuni n. 19.029 e di sostegno n. 2.249



Ministero della Pubblica Istruzione  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*

dalla particolare posizione dei docenti. Per esempio: il posto del docente totalmente esonerato dall'insegnamento andrà computato (e inserito a Sistema) una sola volta, anche se da tale posizione giuridica deriveranno due stipendi, quello dovuto all'esonerato e quello spettante al supplente nominato in sua sostituzione.

**8 – Posti di sostegno**

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati ad istituire in organico di diritto i posti di sostegno indicati nell'unito provvedimento, nel limite dei 1.082 posti di cui alla colonna A della Tab. E allegata al D.I.

I restanti 1.167 posti (*“aggiuntivi comprese le deroghe”*) di cui alla colonna B della medesima Tabella, saranno ripartiti a livello provinciale a conclusione della procedura prevista dall'art. 9, comma 5, del D.I., che sarà avviata a breve.

Dopo che questo Ufficio avrà effettuato tale ripartizione, i predetti Dirigenti – acquisito il parere del GLIP - assegneranno i posti alle singole scuole, tenendo conto che tali posti non sono ulteriormente incrementabili: si suggerisce pertanto di operare in modo da disporre, nel corso delle operazioni, di una quantità di posti utile per far fronte al sopravvenire di eventuali esigenze nel prosieguo dell' anno.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti (comuni e di sostegno) qualora la dotazione regionale complessiva subisca variazioni in aumento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Michele De Gregorio